

FORNITURA N. 1 IMBARCAZIONE TIPO RIB PER LE
OPERAZIONI IN MARE NUOVO DI FABBRICA ED
ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE IN
OCCASIONE DI RILASCI IN MARE DI TARTARUGHE
MARINE, PROGETTO "MYSEA OSSERVATORIO SUI MARI DI
PUGLIA PER LA TUTELA DELLA CARETTA CARETTA" PO
2014-2020 MIS. 6.5 CUP H94G18000090008 CIG
84369420CB

PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR.
0002586-BD-20 DEL 15/09/2020

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 0002586-BD-20 DEL 15/09/2020

art. 1. PREMESSE	3
art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO	3
art. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO	4
art. 4. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FORNITURE.....	4
art. 5. PRESTAZIONI RICHIESTE.....	4
art. 6. CARATTERISTICHE, PARTICOLARI E ALLESTIMENTI	5
art. 7. VALIDITÀ DEI PREZZI	5
art. 8. CAUZIONE DEFINITIVA	5
art. 9. SUBAPPALTO	6
art. 10. TEMPO UTILE PER LA FORNITURA	7
art. 11. SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE	7
art. 12. PENALE PER RITARDO DELL'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA.....	8
art. 13. PAGAMENTI	9
art. 14. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	9
art. 15. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA.....	9
art. 16. FORNITURE RIFIUTATE	10
art. 17. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE	10
art. 18. CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE	10
art. 19. CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE FORNITURE	11
art. 20. ANDAMENTO DELLE FORNITURE	11
art. 21. OBBLIGHI DEL FORNITORE	11
art. 22. GARANZIA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA.....	11
art. 23. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE.....	12
art. 24. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE	12
art. 25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO DEL FORNITORE.....	12
art. 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	13
art. 27. ACCORDO BONARIO.....	13
art. 28. CONTENZIOSO.....	13
art. 29. ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	13

PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 0002586-BD-20 DEL 15/09/2020

art. 1. PREMESSE

1.1. Il presente documento, nella parte I, delinea i **diritti e gli obblighi** scaturenti dal rapporto che si instaurerà tra stazione appaltante ed il soggetto esecutore dell'appalto (esemplificando: modalità e tempi dell'esecuzione, obblighi a carico del contraente connessi alle prescrizioni tecniche, garanzie, cauzione e previsione di svincoli progressivi, risoluzione e controversie).

1.2. Nella parte II sono invece descritte le **prestazioni tecniche** della fornitura al fine di consentire alla Stazione Appaltante la determinazione:

1.2-a del prezzo da porre a base d'asta:

1.2-b della capacità tecnica dei concorrenti, da richiedere come requisito minimo di idoneità;

1.2-c della tipologia del mercato di riferimento in relazione al numero di operatori economici in grado di assicurare la prestazione;

1.2-d della tempistica di consegna quale funzione della complessità e standardizzazione dei beni.

1.3. Il presente documento dunque, oltre alla descrizione delle caratteristiche tecniche della fornitura (specifiche tecniche) risulta avere i contenuti propri del cd. capitolato generale d'oneri (capitolato d'oneri, clausole *standard* di esecuzione) e del cd. schema di contratto (capitolato amministrativo).

1.4. Il presente capitolato, gli atti allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come i chiarimenti e le rettifiche inviati dal Consorzio nel corso dell'eventuale procedura di gara esperita.

art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

2.1. L'appalto ha per oggetto fornitura di n. 1 imbarcazione tipo RIB o equivalente per le operazioni in mare nuovo di fabbrica ed attrezzato per il trasporto di persone in occasione di rilasci in mare di tartarughe marine curate presso il CRTM-Leg e per attività di educazione ambientale in campo.

2.2. L'acquisto riguarda un'imbarcazione tipo RIB o equivalente per le operazioni in mare ed attrezzato per il trasporto di persone in occasione di rilasci in mare di tartarughe marine curate presso il CRTM-Leg e per attività di educazione ambientale in campo di nuova fabbricazione immatricolata (ove prescritto dalla normativa di settore) successivamente alla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione, avente le seguenti caratteristiche tecniche aggiuntive ed obbligatorie:

2.2-a DESCRIZIONE TECNICA: Allestimento studiato per avere la massima capacità di carico di persone con attrezzature per attività di recupero fauna marina, garantendo un grande spazio interno fondamentale per questo tipo di attività; Scafo in VTR e resina vinilestere stampato in infusione sotto vuoto; Allestimento coperto con consolle di pilotaggio e seduta di guida integrata con funzione di gavone; Coperta autosvuotante rivestita di materiale antisdrucchiolo integrato; Consolle di guida con parabrezza e timoneria; Gavone di prua rialzato per stivaggio dotazioni; Tubolare in tessuto Hypalon®-Neoprene ad alta resistenza rinforzato a prua e sui tubolari dx e sin in posizioni da definire, scritte identificative e colore da definire. Doppio bottazzo di protezione tubolare in EPDM su tutto il perimetro

2.2-b CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO: Omologazione CE

2.2-c MOTORE: Alimentazione: benzina 4 tempi, Potenza da 90 CV a 150 CV

2.2-d LUNGHEZZA FUORI TUTTO: da 5,80 mt. A 6,50 mt.

2.2-e DOTAZIONI: Pompa di sentina elettrica; Dotazione di bussola magnetica; Dotazione di Luci di navigazione e Luce di fonda a LED 2+1; Dotazione di Avvisatore acustico; Dotazione di FURUNO GP-1871F GPS Cartografico; Dotazione di Cartografia CMAP 4D+ (a scelta del cliente); Dotazione di T-top in acciaio inox con telo di protezione

2.2-f RIMORCHIO multirullo a 1 assale con: 1. sistema varo/alaggio senza immersione; 2. Fari retrattili; 3. Argano; 3. Fermo prua;

PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 0002586-BD-20 DEL 15/09/2020

2.2-g Spese di trasporto, spese di preconsegna, Omologazione, collaudo, immatricolazione (ove prescritto dalla normativa di settore), rilascio delle certificazioni di sicurezza e di conformità, licenze e marcature prodromiche alla navigazione e trasporto

2.3. La fornitura s'intende comprensiva di omologazione, collaudo, immatricolazione (ove prescritto dalla normativa di settore), rilascio delle certificazioni di sicurezza e di conformità, licenze e marcature prodromiche alla navigazione e trasporto.

2.4. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50 del 2016 il Consorzio, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2.5. In caso d'aumento e diminuzione della fornitura entro i limiti suddetti, in relazione alle caratteristiche e all'importo delle forniture, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione.

2.6. Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è soggetto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., del D.M. 145/2000 e s.m.i., del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, nonché di ogni altra disposizione in materia.

art. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO

3.1. 1. L'importo complessivo a base d'asta ammonta presuntivamente ad **€ 43.700,00**. L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

3.2. 2. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 0,00** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso (cfr. art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008).

3.3. 3. L'appalto è finanziato con Determinazione del Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 20 dicembre 2016, n. 493 POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - AZIONE 6.5 - 6.5.1 "Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina". Adozione schema avviso pubblico" - Disposizione di accertamento entrata e prenotazione dell'obbligazione di spesa giusta DGR n. 1855/2016.

3.4. 4. In analogia a quanto disposto all'art. 95, comma 10 del Codice, trattandosi di fornitura senza posa in opera **non** è necessaria la stima dei **costi della manodopera**.

3.5. 5. Il corrispettivo sarà determinato dalla procedura di scelta del contraente ed in particolare, da quanto indicato nell'**offerta economica** dell'aggiudicatario.

3.6. 6. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle forniture s'intende **compresa ogni spesa** occorrente per dare la fornitura compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale e dai documenti di gara. Pertanto, nessun compenso potrà essere richiesto per forniture, lavori, servizi e/o prestazioni comunque denominate che, ancorché non esplicitamente specificate, siano tecnicamente e intrinsecamente **indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta** realizzazione della fornitura appaltata.

art. 4. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FORNITURE

4.1. Le forniture che formano oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte nel progetto di fornitura salvo ulteriori indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal direttore dell'esecuzione.

art. 5. PRESTAZIONI RICHIESTE

5.1. Le forniture sono **comprehensive** di ogni **allestimento** rispondente alle caratteristiche tecniche minime di cui al presente capitolato e dovranno rispettare **tutte le norme** in materia d'omologazione per la navigazione e per il trasporto di persone, vigenti all'atto della consegna, e in particolare: a) prescrizioni stabilite dal Codice della Navigazione; b) norme in materia di contenimento delle emissioni inquinanti; c) norme in materia di contenimento delle emissioni sonore prodotte da veicoli a motore; d) norme in materia di trasporto di persone. I veicoli dovranno essere omologati in Italia alla data della consegna.

PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 0002586-BD-20 DEL 15/09/2020

5.2. Le forniture sono comprensive di ogni allestimento e/o prestazione eventualmente richiesta dalla provvista finanziaria accordata.

5.3. Il progetto e la realizzazione costruttiva dell'imbarcazione oggetto di fornitura deve essere curata per conseguire livelli di affidabilità il più possibile elevata dei vari organi e ridurre al minimo guasti, disservizi, interventi manutentivi e rendere i beni pienamente idonei al servizio cui sono destinati; rimane nella piena competenza e responsabilità della ditta fornitrice l'elaborazione dei calcoli, progetti e disegni delle parti dell'imbarcazione e attrezzature, per la loro completa rispondenza alle prescrizioni del capitolato e idoneità al servizio. L'imbarcazione dovrà essere dotata dei dispositivi idonei per la sicurezza del lavoro, navigazione e per il trasporto di persone ed essere conforme alle norme generali di sicurezza ed ergonomia.

5.4. L'attrezzatura e gli allestimenti debbono essere progettati e realizzati in conformità alla normativa nazionale ed eurounitaria vigente, nessuna esclusa. Gli accessori, gli impianti e i dispositivi di gestione e regolazione installati dovranno essere realizzati secondo i migliori *standard* qualitativi ed essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti; le caratteristiche di costruzione, montaggio e omologazione dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle norme tecniche di riferimento.

5.5. La fornitura s'intende comprensiva delle seguenti operazioni e garanzie:

5.5-a omologazione, collaudo, immatricolazione (ove prescritto dalla normativa di settore), rilascio delle certificazioni di sicurezza e di conformità, licenze e marcature prodromiche alla navigazione e trasporto;

5.5-b garanzia minima di 24 mesi, decorrente dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità della fornitura, comprensiva di pezzi di ricambio di qualunque tipo, manodopera, spese di viaggio e trasferta dei tecnici in caso di intervento presso la sede del Consorzio, nonché di tagliando gratuito di fine garanzia da effettuarsi anch'esso franco sede del Consorzio (non saranno pertanto riconosciute spese di trasferta, vitto, alloggio nonché qualunque altra spesa ed onere sopportati dal fornitore e riconducibili agli interventi effettuati);

5.5-c effettuazione di qualsiasi intervento previsto e coperto dalla garanzia entro un limite massimo di ore 12 dalla chiamata telefonica o dalla richiesta scritta dell'Appaltante;

5.6. Il prezzo offerto dovrà considerarsi comprensivo delle spese d'imballaggio, trasporto, montaggio motore, montaggio impianti e servizi ed ogni altro onere ed accessorio per consegnare i beni perfettamente funzionanti, collaudati con relativo rilascio del certificato di collaudo finale.

art. 6. CARATTERISTICHE, PARTICOLARI E ALLESTIMENTI

6.1. Prima della fornitura il fornitore dovrà definire con il direttore dell'esecuzione tutte le caratteristiche, i particolari e gli allestimenti dei prodotti oggetto della fornitura, nessuno escluso, per quanto non definiti nel presente capitolato, senza che l'impresa possa chiedere ulteriori compensi.

art. 7. VALIDITÀ DEI PREZZI

7.1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del fornitore dal presente capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto ed il fornitore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

7.2. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

art. 8. CAUZIONE DEFINITIVA

8.1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di

PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 0002586-BD-20 DEL 15/09/2020

tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria

8.2. Il Consorzio ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Consorzio ha facoltà di incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

8.3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

8.4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

8.5. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

8.6. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

8.7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

art. 9. SUBAPPALTO

9.1. Il contratto **non** può essere ceduto a pena di **nullità**. Ciascun offerente **potrà** dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sbloccacantieri») e dalla successiva legge di conversione; *id est*: **40 per cento** dell'importo complessivo del contratto.

9.2. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**. Trova altresì applicazione quanto previsto dal comma 4 del summenzionato art. 105 del Codice.

9.3. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta **l'esclusione** dalla gara.

9.4. Eventuali indicazioni di subappalto sovrabbondanti saranno ritenute nulle nella parte eccedente il sopra menzionato limite normativo.

9.5. A cagione delle modificazioni apportate all'art. 105, comma 6, del Codice da parte del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sbloccacantieri») e dalla successiva legge di conversione, il concorrente **non** è tenuto ad indicare nell'offerta i tre subappaltatori.

PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 0002586-BD-20 DEL 15/09/2020

9.6. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9.7. Il Consorzio procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

art. 10. TEMPO UTILE PER LA FORNITURA

10.1. La fornitura è effettuata **entro e non oltre 90 giorni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Il luogo di consegna della fornitura è la sede amministrativa del Consorzio sita in Carovigno (BR), alla via Sant'Anna n. 6, o altro luogo eventualmente indicato dal Consorzio. Resta inteso che la consegna della fornitura dovrà avvenire a totale cura e spese dell'aggiudicatario.

10.2. È facoltà del Consorzio procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, anche nelle more della stipulazione formale del contratto. In tal caso nulla sarà dovuto all'appaltatore a titolo di indennizzo e/o rimborso.

10.3. La consegna dell'imbarcazione dovrà essere completa di tutto quanto richiesto nel presente capitolato speciale d'appalto, pronto all'uso, già **collaudato e immatricolato** (ove prescritto dalla normativa di settore) presso il competente Ufficio, idoneo ed attrezzato per la navigazione e per il trasporto di persone, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuovo di fabbrica e perfettamente funzionante, completo in ogni sua parte, targato e con tutti i documenti e certificazioni di conformità e di sicurezza, marcature e licenze necessari alla navigazione ed al trasporto di persone; forniti delle autorizzazioni e/o omologazioni rilasciate dagli organi competenti, ove necessarie.

10.4. Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo dell'imbarcazione presso i competenti Uffici ed immatricolazione (ove prescritta dalla normativa di settore) **sono a carico della ditta fornitrice**, e quindi già comprese nell'importo totale d'offerta; l'immatricolazione dovrà essere effettuata presso un'agenzia individuata dal Consorzio cui dovranno essere rimessi tutti i documenti necessari per la medesima. L'imbarcazione, all'atto della consegna, **dovrà essere corredata dalla seguente documentazione** in formato cartaceo e digitale:

10.4-a certificazioni di sicurezza e di conformità prodromiche alla navigazione e trasporto;

10.4-b licenze e marcature prodromiche alla navigazione e trasporto;

10.4-c schede di sicurezza e valutazione dei rischi attrezzatura;

10.4-d manuale d'uso e manutenzione in n. 2 copie;

10.4-e catalogo ricambi;

10.5. Il fornitore dovrà comunque dare al Consorzio un preavviso di 15 giorni rispetto alla data prevista per la consegna, che dovrà, peraltro, essere eseguita esclusivamente in giorni feriali e negli orari concordati. **Tutte le spese ed i rischi relativi a trasporto e consegna saranno a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.**

10.6. Le caratteristiche della fornitura dovranno tassativamente risultare uguali a quelle previste negli atti di gara ed oggetto di offerta; potranno operarsi modifiche dei prodotti solo in caso di intervenute disposizioni normative o regolamentari che impongano la modifica della fornitura, **che dovrà comunque essere formalmente accettata dal Consorzio.**

10.7. È onere del fornitore comunicare al direttore dell'esecuzione l'avvenuta ultimazione della fornitura. Il direttore dell'esecuzione procede entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con il fornitore e in caso di esito positivo emette il certificato di ultimazione nei successivi cinque giorni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore (cfr. art. 25 DM 49/2018).

art. 11. SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE

11.1. Costituiscono motivi di spostamento del termine di ultimazione quelli connessi a causa di forza maggiore, comprovati con valida documentazione.

PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 0002586-BD-20 DEL 15/09/2020

11.2. Il fornitore, in tali casi, deve dare comunicazione al Consorzio entro tre giorni dal verificarsi dell'evento e comunque entro il termine contrattuale.

11.3. L'esecutore, se per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato può richiederne una proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo ricevimento (cfr. art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016).

11.4. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità qualora l'esecuzione, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale, quale che sia il maggior tempo impiegato (cfr. art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016).

11.5. Durante l'esecuzione della fornitura, il direttore dell'esecuzione potrà sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

11.6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale con le modalità di cui all'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

11.7. Nelle ipotesi di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 D. Lgs. 50/16, sospensioni inferiori a sei mesi o per un periodo di tempo inferiore a $\frac{1}{4}$ della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento; oltre tale termine l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone spettano al fornitore esclusivamente la rifusione degli oneri per il deposito e la custodia delle forniture e gli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 sul corrispettivo ancora dovuto per il periodo di prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini (cfr. art. 107, comma 2, del D. Lgs. 50/2016).

11.8. Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 comma 2 D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, in caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato nella misura di cui all'art. 10, comma 2, lett. a e b del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, oltre alla rifusione degli oneri per il deposito e la custodia delle forniture. La quantificazione in parola sarà effettuata ad insindacabile giudizio del Consorzio.

11.9. Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione delle prestazioni. La quantificazione in parola sarà effettuata ad insindacabile giudizio del Consorzio.

art. 12. PENALE PER RITARDO DELL'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

12.1. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, il mancato rispetto del termine stabilito per la consegna della fornitura, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari **all'uno per mille dell'importo contrattuale**. Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale; è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

12.2. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

12.3. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà del Consorzio di risolvere il contratto, al fornitore può essere assegnato un termine per la consegna delle forniture, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

12.4. Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della fornitura.

12.5. Nei casi precedenti il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti al fornitore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del

PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 0002586-BD-20 DEL 15/09/2020

contratto, fermo restando il pagamento delle penali (cfr. art. 108, co. 3, del D. Lgs. 50/16 ed art. 18, co. 3, del DM 49/2018).

12.6. Il direttore dell'esecuzione determina nel certificato di ultimazione l'ammontare delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. La detrazione viene effettuata sul certificato di pagamento.

art. 13. PAGAMENTI

13.1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il fornitore è incorso, sarà effettuato in unica soluzione.

13.2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 192/2012, i corrispettivi sono pagati entro il termine di **60 giorni dalla ricezione di debita fattura elettronica**, da emettersi all'indomani di espressa autorizzazione da parte del Consorzio che non potrà prescindere, *inter alia*, dal positivo superamento della verifica di conformità ex art. 102 del Codice della fornitura prestata. In ogni caso, il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c..

13.3. In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato per singole partite, sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi. Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

13.4. Resta inteso che eventuali ritardi nell'accreditamento e/o il mancato accreditamento delle somme dovute dal soggetto erogatore del finanziamento non saranno in alcun modo addebitabili al Committente ed avranno come effetto la sospensione dei termini di cui al presente articolo.

13.5. Non è prevista alcuna anticipazione.

art. 14. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

14.1. Il Consorzio, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

art. 15. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

15.1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione. Trattandosi di prestazioni inferiori ad € 500.000,00 il Consorzio si riserva la facoltà di affidare al RUP anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (cfr. Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed Aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017)

15.2. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

15.3. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

15.4. Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento che i beni, forniti in conformità alle pattuizioni contrattuali ed a regola d'arte, presentino i requisiti richiesti dalla documentazione contrattuale, previo accertamento della sussistenza di tutte le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di conformità relative alla fornitura effettuata.

15.5. Prima dell'emissione del certificato, il direttore dell'esecuzione può sottoporre ad esame, a sua scelta, le quantità di prodotti che ritiene necessarie, senza che il fornitore possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni il fornitore può farsi rappresentare da propri incaricati.

15.6. Le spese delle verifiche sono a carico del fornitore.

PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 0002586-BD-20 DEL 15/09/2020

15.7. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

15.8. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

art. 16. FORNITURE RIFIUTATE

16.1. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni di contratto.

16.2. Il fornitore ha l'**obbligo** di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti rifiutati. Il ritiro o la sostituzione devono avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rifiuto da parte del direttore dell'esecuzione. In via di **eccezione**, le forniture di beni che presentano difetti di lieve entità o non perfettamente conformi alle prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata **riduzione del prezzo**.

16.3. Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la sostituzione, l'Amministrazione committente ha facoltà di spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali di consegna, a spese dello stesso. Qualora i prodotti rifiutati non siano ritirati entro il termine di 10 giorni è applicata una penalità giornaliera pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare. La penalità è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti al fornitore o sulla cauzione, saldo il diritto al risarcimento del maggior danno.

16.4. L'Amministrazione committente non risponde di cali, furti e danneggiamenti durante la permanenza di cui sopra delle forniture rifiutate.

16.5. In ogni caso è fatta salva l'applicazione delle ulteriori penalità dal presente capitolato speciale.

art. 17. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

17.1. Con l'emissione del certificato di verifica di conformità delle forniture di cui al precedente art. 14, il fornitore non è esonerato dalla responsabilità ai sensi dell'art. c.c. 1490 per eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell'emissione del certificato, ma vengano in seguito accertati. In tal caso il fornitore è invitato dal Consorzio ad assistere in proprio o per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite d'accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

17.2. Il fornitore non può invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegne successive.

17.3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di conformità o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

art. 18. CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

18.1. L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di far eseguire, in qualsiasi momento prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati, di esaminare l'andamento della produzione dei bene in relazione ai tempi previsti per la consegna e di eseguire controlli e verifiche presso gli stabilimenti del fornitore, al fine di accertare che le lavorazioni relative alle produzioni dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto dei capitolati tecnici e delle prescrizioni tecniche.

18.2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui sono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione committente.

18.3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza d'incaricati del fornitore e del direttore dell'esecuzione, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

18.4. Nei casi previsti dai precedenti commi, il fornitore non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.

PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 0002586-BD-20 DEL 15/09/2020

art. 19. CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE FORNITURE

19.1. Il trasferimento della proprietà al Consorzio dei beni forniti ha luogo ad avvenuta inventariazione degli stessi.

19.2. L'obbligo di manutenzione e custodia dei beni forniti è trasferito all'Amministrazione committente contestualmente al rilascio del certificato di verifica di conformità della fornitura, ferme le garanzie di cui si dirà in appresso.

art. 20. ANDAMENTO DELLE FORNITURE

20.1. Il fornitore ha il dovere di eseguire le forniture con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

20.2. Le modalità e le tempistiche di consegna devono comunque essere concordate con il direttore dell'esecuzione.

20.3. Il Consorzio si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata fornitura entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di forniture particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione della fornitura, alla consegna delle forniture escluse dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che il fornitore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

art. 21. OBBLIGHI DEL FORNITORE

21.1. Sarà obbligo del fornitore adottare nell'esecuzione delle forniture, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà pertanto sul fornitore, restandone completamente sollevata l'Amministrazione committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura.

21.2. Il fornitore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture.

21.3. Il fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

21.4. Nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

art. 22. GARANZIA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

22.1. Il fornitore s'impegna alla garanzia, manutenzione ed assistenza dei beni forniti per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità della fornitura.

22.2. Il fornitore pertanto è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati. Il servizio d'assistenza garantito è completamente gratuito e in caso di necessità è prestato anche durante i giorni festivi.

22.3. La garanzia dovrà essere totale, cioè includere tutte le parti costituenti l'imbarcazione e attrezzatura e la manodopera necessaria.

22.4. Durante il periodo di garanzia il fornitore ha l'obbligo di intervenire, direttamente o tramite soggetti autorizzati dalla casa madre, per eliminare, a propria cura e spese, difetti e malfunzionamenti.

22.5. Il fornitore deve assicurare altresì gratuitamente e mediante propri tecnici specializzati o presso propri centri di assistenza, il necessario supporto tecnico, per il corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire a eventuali vizi o difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali o malfunzionamenti del prodotto fornito.

22.6. Le segnalazioni di vizi o difetti di qualsiasi natura, saranno comunicate al fornitore mediante nota scritta, entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta del difetto medesimo per tutto il periodo di estensione della garanzia

PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 0002586-BD-20 DEL 15/09/2020

prestata. Tutti gli interventi in garanzia devono essere avviati entro 12 ore lavorative dalla richiesta del Consorzio e portati a termine entro cinque giorni lavorativi dal momento dell'effettivo inizio.

22.7. I ricambi o gli accessori installati sull'imbarcazione o sui dispositivi opzionali saranno esclusivamente ricambi originali o approvati e consigliati dal costruttore.

22.8. Qualora, il fornitore entro i suddetti termini non abbia adempiuto ai suoi obblighi, l'Amministrazione committente ha facoltà di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo al fornitore, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno.

22.9. garanzia dell'effettivo adempimento degli impegni presi in relazione all'assistenza, garanzia e manutenzione il fornitore si obbliga su espressa richiesta del Consorzio a costituire, prima dello svincolo della cauzione definitiva, apposita garanzia bancaria o polizza assicurativa, che verrà svincolata alla fine del periodo di garanzia, nella misura del **4%** degli importi, risultanti dal certificato di verifica di conformità della fornitura. La mancata costituzione della predetta garanzia bancaria o polizza assicurativa comporta il mancato svincolo della cauzione definitiva.

art. 23. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

23.1. Non sarà accordato al fornitore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso della fornitura. Il fornitore non può, in nessun caso, sospendere o rallentare l'esecuzione della fornitura.

art. 24. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE

24.1. Sono comunque a carico del fornitore i seguenti oneri ed obblighi:

24.1-a esecuzione, di tutti gli esami e le prove, comunque ordinati dal direttore dell'esecuzione sui beni forniti. Qualora il fornitore non provveda a pagare entro 15 gg. le spese relative alle prove ed esami, queste verranno conteggiate in detrazione al pagamento del corrispettivo dell'appalto o dell'eventuale rata di acconto immediatamente successiva all'esecuzione delle prove;

24.1-b messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed attrezzi e strumenti;

24.1-c riparazione dei danni di qualsiasi genere;

24.1-d rimozione dei beni non accettati dal direttore dell'esecuzione. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese del fornitore;

24.1-e divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti le forniture oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione,

24.1-f l'appaltatore deve consegnare al direttore dell'esecuzione i seguenti documenti:

- i manuali d'uso e di manutenzione in lingua italiana;
- tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni e tutti gli altri documenti prescritti dalla legge;
- le schede tecniche dei materiali, dei macchinari installati, delle attrezzature e degli impianti;
- i manuali e programmi di manutenzione dei macchinari installati, delle attrezzature degli impianti e di quelle parti della fornitura che necessitano di interventi di manutenzione.

art. 25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO DEL FORNITORE

25.1. È facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il contratto in danno del fornitore nei seguenti casi:

25.1-a nell'ipotesi di cui all'articolo 11 del presente capitolato;

25.1-b in caso di subappalto non autorizzato;

25.1-c violazione degli obblighi rinvenienti dal presente Capitolato.

25.1-d nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 0002586-BD-20 DEL 15/09/2020

25.2. Con la risoluzione del contratto in danno del fornitore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa. L'affidamento a terzi è comunicato al fornitore inadempiente. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno.

art. 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

26.1. Il fornitore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque la regolare fornitura.

26.2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sulla fornitura il direttore dell'esecuzione o il fornitore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte. Il responsabile del procedimento convoca le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al direttore dell'esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e il fornitore.

26.3. Il direttore dell'esecuzione comunica in forma d'ordine di servizio la decisione del responsabile del procedimento al fornitore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel certificato di verifica di conformità della fornitura.

26.4. Qualora il fornitore abbia iscritto riserva, il direttore dell'esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al responsabile del procedimento entro quindici giorni.

26.5. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. Per atto idoneo si intendono i seguenti atti: - il processo verbale di avvio dell'esecuzione; - il processo verbale di sospensione delle forniture; - il processo verbale di ripresa delle forniture; - il certificato di ultimazione; - il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione; - l'ordine di servizio; - il certificato di pagamento.

26.6. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

26.7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

art. 27. ACCORDO BONARIO

27.1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

art. 28. CONTENZIOSO

28.1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 26 e il fornitore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al giudizio del Giudice ordinario di Brindisi.

art. 29. ULTERIORI DISPOSIZIONI

29.1. In caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione del finanziamento stesso, il Consorzio procederà all'annullamento od alla revoca della procedura di gara e nulla sarà dovuto ai concorrenti ed all'aggiudicatario ove già individuato.

29.2. Lo stesso dicasi nel caso di annullamento o revoca anche solo parziale della procedura di gara o dell'aggiudicazione riferita solo ad uno o più interventi che compongono l'appalto nel suo complesso per ragioni legate alla disponibilità del finanziamento pubblico da parte dell'Ente erogatore, perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto.

PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR. 0002586-BD-20 DEL 15/09/2020

29.3. Nelle circostanze di cui ai commi 1 e 2 i concorrenti non potranno pretendere alcunché a qualsivoglia titolo anche risarcitorio e/o indennitario. Allo stesso modo l'aggiudicatario, ove anche disposta l'aggiudicazione, non potrà pretendere l'adempimento in forma specifica e/o la corresponsione di qualsivoglia somma a qualsiasi titolo anche risarcitorio.

29.4. In caso di mancata erogazione, annullamento, perdita o revoca del finanziamento pubblico per fatto non imputabile all'affidatario dopo la stipula del contratto, è facoltà del Consorzio esercitare il diritto di recesso dal contratto. In questo caso saranno pagate le prestazioni contrattuali già eseguite, ma non saranno riconosciute ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell'affidatario. La determinazione di quanto dovuto per le prestazioni già eseguite sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

29.5. Parimenti il Consorzio si riserva sin d'ora, per ragioni legate alla perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto, la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto, previo pagamento delle prestazioni contrattuali già eseguite, escluso il riconoscimento di ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell'affidatario. La determinazione di quanto dovuto per le prestazioni già eseguite sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.